

DetR: Regolamento sui detersivi (Regolamento (CE) n. 648/2004), spiegato

Il regolamento sui detersivi armonizza le norme per detersivi e tensioattivi nel mercato dell'UE: tensioattivi biodegradabili, etichettatura di ingredienti e dosaggio, limiti al fosforo, con la responsabilità del fabbricante, cioè di chi immette il prodotto sul mercato. Si applica dall'8 ottobre 2005 e sarà abrogato dal 23 settembre 2029 dal regolamento (UE) 2026/405.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 11 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (CE) n. 648/2004	Tipo di atto	Regulation
In vigore	8 ottobre 2005	Si applica dal	8 ottobre 2005
Modificato da	Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, Regolamento (CE) n. 1336/2008, Regolamento (CE) n. 219/2009, Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, Regolamento (UE) n. 259/2012	Applicato da	Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 8 fanno rispettare il regolamento con le misure di controllo dell'articolo 10, la clausola di salvaguardia dell'articolo 15 e i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento (CE) n. 648/2004 nel suo allegato I; in Danimarca l'ispettorato chimico di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) vigila sui detersivi in base alla legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025).

Date principali

31 marzo 2004	Adozione del regolamento (CE) n. 648/2004 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio	titolo e formula di firma dopo l'art. 19
8 aprile 2004	Pubblicazione nella GU L 104 dell'8 aprile 2004, pag. 1	riferimento alla Gazzetta ufficiale
8 ottobre 2005	Entrata in vigore e applicazione diretta in tutti gli Stati membri; nello stesso giorno sono abrogate le direttive 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE e la raccomandazione 89/542/CEE	art. 17 e art. 19
11 luglio 2006	Entra in vigore il regolamento (CE) n. 907/2006: l'allegato III è sostituito e ISO 10708:1997 è aggiunto come sesto metodo di prova della biodegradabilità finale	art. 1, par. 1, art. 2 e allegato I
12 gennaio 2007	Si applica il nuovo allegato VII: le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % vanno dichiarate comunque siano aggiunte, l'imballaggio riporta l'indirizzo del sito web con l'elenco degli ingredienti e l'elenco pubblico usa i nomi INCI	art. 1, par. 2, art. 2, considerando da 3 a 5 e allegato II
20 gennaio 2009	Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1336/2008: in tutto il testo il termine «preparato» è sostituito da «miscela» per allinearsi al regolamento CLP	art. 1, par. 1 e art. 2
20 aprile 2009	Entra in vigore il regolamento (CE) n. 219/2009: l'articolo 12 sulla procedura di comitato è sostituito (M3 nel testo consolidato)	art. 12 (M3)
27 giugno 2009	Entra in vigore il regolamento (CE) n. 551/2009: l'allegato V elenca il primo tensioattivo in deroga, alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO), per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli fino al 27 giugno 2019; l'allegato VI (tensioattivi vietati) resta vuoto	art. 1, art. 2 e allegati I e II
19 aprile 2012	Entra in vigore il regolamento (UE) n. 259/2012: articolo 4 bis e allegato VI bis sui limiti al fosforo, definizioni di detergente per bucato per consumatori e di detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori, etichettatura del dosaggio all'articolo 11, par. 4, e nell'allegato VII B, atti delegati agli articoli 13 e 13 bis, nonché i nuovi articoli 14, 16 e 18	art. 1 e art. 2

30 giugno 2013	I detergenti per bucato per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura non possono più essere immessi sul mercato	art. 4 bis e allegato VI bis, punto 1
1 giugno 2015	Si applicano i punti 2 e 3 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1336/2008: l'articolo 9, par. 1, e l'articolo 11, par. 1, rinviano al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) in luogo delle vecchie direttive sulla classificazione	art. 1, par. 2, art. 1, par. 3 e art. 2
1 gennaio 2017	I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard non possono più essere immessi sul mercato	art. 4 bis, art. 16, par. 2 e allegato VI bis, punto 2
27 giugno 2019	Termine della deroga dell'allegato V per gli alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO) nelle applicazioni industriali	allegato V
2 marzo 2026	Il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, firmato l'11 febbraio 2026, è pubblicato nella GU L 2026/405	titolo e intestazione della Gazzetta ufficiale
22 marzo 2026	Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/405; da questa data si applicano l'articolo 4, parr. 3 e 4, che fissano scadenze di biodegradabilità al 23 marzo 2032 per le pellicole e al 23 marzo 2034 per le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 %	art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 31, par. 2 e art. 37
23 settembre 2029	Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato; il regolamento (UE) 2026/405 si applica integralmente; detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima di questa data in conformità al vecchio regolamento possono continuare a essere messi a disposizione senza limiti di tempo	art. 35, art. 36, par. 1 e art. 37
23 settembre 2030	Termine del periodo transitorio: detergenti e tensioattivi immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino a questa data	art. 36, par. 2

Fabbricante (il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori)

- Essere stabiliti nella Comunità e assumere la responsabilità della conformità dei propri detergenti e tensioattivi al regolamento e ai suoi allegati e, ove pertinente, alle norme sui biocidi e alle altre norme comunitarie. art. 3, par. 1, art. 3, par. 2 e art. 3, par. 3
- Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell'allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato; per i detergenti industriali o per collettività, chiedere all'autorità competente e alla Commissione una deroga quando un tensioattivo non supera l'allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell'80 % dell'allegato II.
art. 4, art. 5, art. 6, allegato II e allegato III
- Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell'allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato. art. 4 e allegato III
- Per un detergente industriale o per collettività con un tensioattivo che non supera l'allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell'80 % dell'allegato II, chiedere all'autorità competente e alla Commissione una deroga prima di utilizzarlo. art. 5, art. 6 e allegato II
- Far eseguire le prove secondo le norme dell'allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio e tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell'allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove. art. 7, art. 9, par. 1, art. 9, par. 2 e allegato I
- Far eseguire le prove secondo le norme dell'allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio. art. 7 e allegato I
- Tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell'allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove. art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2
- Tenere una scheda degli ingredienti secondo l'allegato VII C, che indichi il detergente e il fabbricante ed elenchi ogni ingrediente in ordine decrescente di peso nelle fasce pari o superiore al 10 %, dall'1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell'1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea, e metterla a disposizione senza indugio e gratuitamente di qualsiasi personale medico che la richieda.
art. 9, par. 3 e allegato VII C
- Etichettare l'imballaggio destinato ai consumatori in modo leggibile, visibile e indelebile con il nome del prodotto e la denominazione commerciale, il nome o il marchio, l'indirizzo completo e il numero di telefono del soggetto responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, nonché l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica ove disponibile e il numero di telefono da cui ottenere la scheda; riportare le stesse informazioni sui documenti che accompagnano le spedizioni alla rinfusa. art. 11, par. 2
- Dichiarare il contenuto secondo l'allegato VII A: le diciotto classi di componenti elencate, dai fosfati e dalle quattro classi di tensioattivi ai candeggianti, all'EDTA, all'NTA, agli idrocarburi, al sapone, alle zeoliti e ai polycarbossilati, nelle fasce inferiore al 5 %, dal 5 % a meno del 15 %, dal 15 % a meno del 30 % e pari o superiore al 30 % quando aggiunti oltre lo 0,2 %; enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi ogni volta che sono aggiunti; conservanti con la nomenclatura comune; sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome; oltre all'indirizzo del sito web con l'elenco degli ingredienti, alle istruzioni per l'uso e alle precauzioni particolari. art. 11, par. 3 e allegato VII A

- Per i detergenti per bucato per consumatori, indicare le quantità o il dosaggio raccomandati in millilitri o grammi per carico standard con acqua dolce, media e dura, il numero di carichi standard per confezione in acqua di durezza media, nonché la capacità e le graduazioni di un eventuale misurino; per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori, indicare il dosaggio standard per una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti, con le varianti per durezza dell'acqua ove pertinente. art. 11, par. 4 e allegato VII B
- Pubblicare l'elenco degli ingredienti su un sito web secondo l'allegato VII D, con i nomi INCI o la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, le parole «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti, le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % elencate per nome, senza fasce percentuali né numeri CAS, liberamente accessibile, aggiornato e collegato a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS; sono esentati i detergenti industriali e per collettività che dispongono di una scheda tecnica o di sicurezza. allegato VII D
- Mantenere il tenore totale di fosforo al di sotto di 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura nei detergenti per bucato per consumatori e al di sotto di 0,3 g per dosaggio standard nei detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori; i prodotti pari o superiori a tali limiti non possono essere immessi sul mercato. art. 4 bis e allegato VI bis
- Rispettare i requisiti linguistici nazionali per l'etichettatura del contenuto e del dosaggio e ricordare che l'etichettatura del regolamento si applica fatti salvi gli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP e la notifica ai centri antiveleni dell'articolo 45 CLP.

art. 9, par. 1, art. 11, par. 1 e art. 11, par. 5

Importatore

- Considerare l'importazione nel territorio doganale dell'Unione come immissione sul mercato: in quanto importatore Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi degli articoli 3, 4, 4 bis, 9 e 11 per i detergenti e i tensioattivi che introduce, ed è il soggetto responsabile stabilito nella Comunità che il regolamento richiede. art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2
- Ottenere dal fabbricante di un Paese terzo, e tenere a disposizione delle autorità competenti, i risultati di biodegradabilità finale dell'allegato III per ogni tensioattivo, la documentazione su come sono state eseguite le prove e la prova che Lei può fare affidamento sui risultati delle prove.
art. 7, art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2
- Compilare la scheda degli ingredienti dell'allegato VII C con la composizione completa, i numeri CAS e le fasce di peso ed essere in grado di consegnarla al personale medico senza indugio e gratuitamente.
art. 9, par. 3 e allegato VII C
- Apporre sull'imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l'indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, insieme ai recapiti per ottenere la scheda, alla dichiarazione del contenuto dell'allegato VII A, alle sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %, all'indirizzo del sito web con l'elenco degli ingredienti e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, alle informazioni sul dosaggio dell'allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro.
art. 11, par. 2, art. 11, par. 3, art. 11, par. 4, art. 11, par. 5 e allegato VII A e B
- Apporre sull'imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l'indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, insieme all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono da cui ottenere la scheda.
art. 11, par. 2
- Riportare sull'imballaggio destinato ai consumatori la dichiarazione del contenuto dell'allegato VII A, comprese le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % e l'indirizzo del sito web con l'elenco degli ingredienti, nella lingua richiesta dallo Stato membro. art. 11, par. 3, art. 11, par. 5 e allegato VII A
- Per i detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori, riportare sull'imballaggio le informazioni sul dosaggio dell'allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro.
art. 11, par. 4, art. 11, par. 5 e allegato VII B
- Verificare il tenore di fosforo prima dell'importazione: i detergenti per bucato per consumatori pari o superiori a 0,5 g per dose e i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori pari o superiori a 0,3 g per dosaggio standard non possono essere immessi sul mercato. art. 4 bis e allegato VI bis
- Aspettarsi che le autorità competenti pongano in stato di fermo le partite di detergenti non conformi al regolamento e ne impediscano la messa a disposizione; gli Stati membri devono prevedere tali misure nelle loro norme sanzionatorie. art. 18

Distributore (grossista o dettagliante)

- Se vende un detergente senza modificarne le caratteristiche, l'etichettatura o l'imballaggio, non è il fabbricante; se riconfeziona, rietichetta, crea una propria etichetta a marchio del distributore, modifica il prodotto o agisce come importatore, diventa fabbricante con tutti i relativi obblighi. art. 2, par. 10
- Quando lo Stato membro richiede l'etichettatura nella propria lingua nazionale, rispettare tale requisito per la dichiarazione del contenuto e le informazioni sul dosaggio. art. 11, par. 5
- Mettere a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al regolamento: i prodotti conformi circolano liberamente, mentre le autorità competenti possono impedire la messa a disposizione di quelli non conformi e porre in stato di fermo le partite. art. 3, par. 1, art. 14, par. 1 e art. 18
- Verificare che l'imballaggio destinato ai consumatori che Lei vende riporti nome, indirizzo e numero di telefono del soggetto responsabile, il recapito per la scheda, la dichiarazione del contenuto con le sostanze profumate allergizzanti, l'indirizzo del sito web e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, le informazioni sul dosaggio, in modo che un prodotto con etichettatura incompleta non finisca sui suoi scaffali. art. 11, par. 2, art. 11, par. 3 e art. 11, par. 4
- Prepararsi al 23 settembre 2029, quando il regolamento (UE) 2026/405 sostituisce il regolamento e attribuisce ai distributori obblighi propri nel suo articolo 11, accanto alle norme sulla fornitura con ricarica e sui casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano a importatori e distributori.

art. 11, art. 12, art. 13 e art. 37

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; ciò può comprendere misure che consentono alle autorità competenti di impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi non conformi; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme devono comprendere misure che consentano alle autorità di porre in stato di fermo le partite non conformi. Le autorità competenti possono applicare tutte le misure di controllo necessarie ai detergenti sul mercato, utilizzando i metodi di riferimento dell'allegato VIII, senza obbligare i fabbricanti a ripetere o a pagare prove già superate presso un laboratorio approvato, e uno Stato membro può ritirare, richiamare o limitare provvisoriamente un detergente conforme che presenta un rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente. La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento nel suo allegato I. In Danimarca il regolamento è direttamente applicabile ed è vigilato dall'ispettorato chimico di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) in base alla legge sulle sostanze chimiche, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025: l'autorità deve far cessare una situazione illecita e può ordinare al soggetto responsabile di sospendere la vendita, avvisare gli utilizzatori, rimuovere la causa, richiamare o distruggere il prodotto (§ 48); salvo che sia dovuta una sanzione più grave in base ad altra normativa, la violazione di un regolamento dell'UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge è punita con una multa (§ 59, comma 1, n. 1), e la pena sale fino a due anni di reclusione quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici, ha danneggiato o messo in pericolo l'ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico, anche sotto forma di risparmio, al soggetto interessato o ad altri (§ 59, comma 2); ogni vantaggio economico ottenuto è confiscato anche quando non sia derivato alcun danno o pericolo (§ 59, comma 7), l'autorità di vigilanza, o la polizia per suo conto, può sequestrare sostanze, miscele e articoli illeciti (§ 48 b), le imprese possono rispondere penalmente (§ 60) e il termine di prescrizione di tale responsabilità è di cinque anni (§ 61).

art. 10, art. 15 e art. 18; allegato I; § 48, § 48 b, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, § 59, stk. 7, § 60 e § 61

Lista di controllo

1. Verifichi che il prodotto sia un detergente o un tensioattivo per detersivi ai sensi dell'articolo 2, par. 1: contiene sapone o tensioattivi per il lavaggio o la pulizia, oppure è una miscela ausiliaria per il lavaggio, un ammorbidente o una miscela per la pulizia; i prodotti per la pulizia del corpo sono invece cosmetici.
2. Stabilisca chi è il fabbricante: il produttore, l'importatore, il confezionatore per conto proprio o chiunque modifichi il prodotto o la sua etichetta risponde della conformità e deve essere stabilito nella Comunità (articolo 2, par. 10 e articolo 3, par. 2).
3. Raccolga i risultati di biodegradabilità finale dell'allegato III per ogni tensioattivo, almeno il 60 % in 28 giorni, ottenuti secondo la norma EN ISO/IEC 17025 o le buone pratiche di laboratorio, e tenga pronte per le autorità la documentazione delle prove e la prova dei diritti di proprietà (articoli 7 e 9).
4. Per i detersivi industriali o per collettività con un tensioattivo che non supera l'allegato III, verifichi la biodegradabilità primaria dell'allegato II e prepari il fascicolo dell'allegato IV per la richiesta di deroga, oppure riformuli il prodotto (articoli da 4 a 6).
5. Misuri il tenore totale di fosforo: meno di 0,5 g per dose per i detersivi per bucato per consumatori e meno di 0,3 g per dosaggio standard per i detersivi per lavastoviglie automatiche per consumatori (articolo 4 bis e allegato VI bis).
6. Rediga la scheda degli ingredienti dell'allegato VII C con numeri CAS e fasce di peso e predisponga l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono tramite cui il personale medico la ottiene senza indugio (articolo 9, par. 3 e articolo 11, par. 2, lettera c)).
7. Scriva l'etichetta: nome del prodotto, soggetto responsabile con indirizzo e telefono, fasce di contenuto dell'allegato VII A, enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici, profumi e conservanti, sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %, indirizzo del sito web con l'elenco degli ingredienti, istruzioni e precauzioni, nella lingua nazionale ove richiesto (articolo 11).
8. Aggiunga le informazioni sul dosaggio dell'allegato VII B per i detersivi per bucato per consumatori (acqua dolce, media e dura, carichi per confezione, misurino) e per i detersivi per lavastoviglie automatiche per consumatori (dosaggio standard per 12 coperti).
9. Pubblicli online l'elenco degli ingredienti dell'allegato VII D con i nomi INCI, lo mantenga aggiornato e lo colleghi alla tabella di corrispondenza tra INCI, Farmacopea e CAS; mantenga in vigore, accanto a esso, la classificazione, l'etichettatura CLP e la notifica ai centri antiveneni dell'articolo 45.
10. Pianifichi il passaggio al regolamento (UE) 2026/405: si applica dal 23 settembre 2029 con un passaporto digitale del prodotto, l'etichettatura digitale, le norme sulla ricarica e i requisiti per i microrganismi; detersivi e tensioattivi immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 in conformità alle vecchie norme possono essere messi a disposizione senza limiti di tempo, mentre quelli immessi sul mercato dal 23 settembre 2029 fino al 22 settembre 2030 incluso secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione solo fino al 23 settembre 2030.

Fonti

1. Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, testo consolidato del 1° giugno 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601>
2. Regolamento (CE) n. 648/2004 come pubblicato nella GU L 104 dell'8 aprile 2004 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32004R0648 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R0648>
4. Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione che adegua gli allegati III e VII, le sostanze profumate allergizzanti e il sito web degli ingredienti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907>
5. Regolamento (CE) n. 1336/2008 che adegua il regolamento (CE) n. 648/2004 al regolamento CLP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336>
6. Regolamento (CE) n. 219/2009 che adegua atti alla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0219>
7. Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione che adegua gli allegati V e VI, deroga per i tensioattivi (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0551>
8. Regolamento (UE) n. 259/2012 sui fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259>
9. Regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405>
10. Procedura 2023/0124(COD), detergenti e tensioattivi, dalla proposta alla pubblicazione (EUR-Lex) — https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_124
11. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
12. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, definizione di prodotto cosmetico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223>
13. Normativa sulle sostanze chimiche, sezione sui detergenti con le FAQ e gli orientamenti della Commissione (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_en
14. La Commissione accoglie con favore l'accordo politico sulla sicurezza dei prodotti per i detergenti nel mercato unico, 11 giugno 2025 (Commissione europea) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-product-safety-detergents-single-market-2025-06-11_en
15. Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/vaske-og-rengoeringsmidler>
16. Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikalierereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler>
17. Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler, kommende regler under forordning (EU) 2026/405 (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikalierereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler-kommende-regler>

.8. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025
(Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/detr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.